



**PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DI SPECIFICHE
RISORSE FINALIZZATE A REMUNERARE LE PARTICOLARI CONDIZIONI DEI
LAVORATORI IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID-19
NEGLI ENTI E AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FRA LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FP CGIL, CISL FP, UIL FPL**

Premessa

1. L'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 ha determinato nel contesto nazionale una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliera che territoriali, che si è tradotta, da un lato nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e dall'altro nella riconversione e/o riorganizzazione, anche procedurale, di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio;
2. Tale riorganizzazione ha comportato, di conseguenza, anche una revisione delle modalità di lavoro con un incremento molto rilevante sia dell'attività lavorativa del personale sia del numero delle unità di lavoratori quotidianamente impegnati a fornire le prestazioni necessarie a fronteggiare tale emergenza. Le aziende hanno, infatti, provveduto all'assunzione di nuovo personale, sia dipendente che non dipendente, a rivedere l'organizzazione delle procedure e/o delle attività e ad effettuare i necessari trasferimenti di personale verso gli ambiti che più lo richiedevano;
3. Ciò ha determinato un notevole impatto sulle condizioni di lavoro di tutti gli operatori, in particolare di quelli impegnati nei servizi, nelle strutture e nei reparti di assistenza ai pazienti Covid-19;
4. La situazione emergenziale ed assolutamente eccezionale, ha imposto alle Regioni e alle Organizzazioni Sindacali una riflessione per determinare quali risorse e strumenti poter mettere in campo per sostenere lo sforzo fatto dal personale del Servizio Sanitario Nazionale, riconoscendo che lo stesso ha sempre dimostrato grande professionalità, impegno, responsabilità, capacità di adattamento organizzativo, disponibilità e dedizione al lavoro;
5. Le parti ritengono pertanto indispensabile che il Governo stanzi ulteriori risorse dedicate e contestualmente determini le condizioni normative per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse regionali che incrementino i fondi contrattuali in deroga all'attuale art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di

personale, realizzando in questo modo la possibilità di remunerare le particolari condizioni dei lavoratori impegnati per tutta l'emergenza Covid-19;

6. Le leve retributive impiegabili sono riepilogate nel presente protocollo di intesa, mentre sonodemandate a verbali di confronto o accordo, secondo quanto previsto dal sistema di relazioni sindacali vigente, con le Organizzazioni Sindacali interessate a livello di singole regioni e/o enti e aziende del Ssn, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione:

1. risorse stanziare dall'art. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Tale articolo prevede:

“Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.”

In base all'allegato sono complessivamente destinati per le richiamate finalità 250 M di euro, al lordo degli oneri riflessi. Tale importo deve essere suddiviso tra dirigenza e comparto, e sarà destinato all'incremento, in deroga all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'area sanità e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità.

I criteri di ripartizione tra dirigenza e comparto saranno definiti in sede di confronto regionale, i criteri di utilizzo dei fondi saranno definiti secondo quanto previsto dal vigente sistema di relazioni sindacali.

2. Riconoscimento specifiche indennità contrattuali a personale impiegato in servizi e reparti operanti nel percorso Covid

Riconosciuto che l'emergenza in atto ha comportato una maggiore esposizione al rischio di contagio per il personale dedicato all'assistenza di pazienti positivi al Covid-19 e in un'ottica di parità di trattamento di tutto il personale del comparto impegnato nell'assistenza di tali pazienti si conviene di estendere il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive prevista dall'articolo 86, comma 6, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018, al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari per ogni giornata di effettivo servizio prestato presso i servizi e le unità operative con pazienti Covid.

Le parti condividono la necessità che sia prevista, tramite specifico intervento normativo nazionale, la possibilità di estendere tale indennità al personale di tutti i ruoli, operante nelle strutture ospedaliere, di ricovero e/o inseriti nei percorsi Covid-19, nei servizi territoriali a diretto contatto con utenze particolarmente a rischio di contagio consentendo altresì alla contrattazione integrativa la possibilità di innalzarne il valore fino al doppio dell'attuale valore economico.

L'ultimo periodo del comma 6, dell'articolo 86 espressamente prevede che i servizi elencati nel suddetto comma, tra i quali rientrano i servizi di malattie infettive, siano individuati dalle Regioni, nell'ambito del confronto regionale di cui all'articolo 6 del CCNL in argomento, in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.

Alla copertura dell'estensione del riconoscimento di tale indennità si provvederà con le risorse del fondo condizioni di lavoro e incarichi opportunamente incrementate.

Le modalità per l'erogazione di tali risorse così come i servizi individuati saranno stabiliti in sede di confronto regionale.

3. Progetti specifici legati all'emergenza COVID-19

Il sistema retributivo accessorio della premialità legata alla performance consente di rimodulare gli obiettivi in corso d'anno. Pertanto potrà essere individuata, a titolo di "PROGETTO COVID-19", previo passaggio in contrattazione integrativa, una particolare maggiorazione di produttività da destinare al personale del ruolo sanitario e non, impegnato nelle attività correlate all'emergenza.

Specifici indirizzi in merito potranno essere formulati in sede di confronto regionale.

4. Incremento delle risorse disponibili

Al fine di rendere pienamente attuabile il pacchetto di interventi descritto diventa imprescindibile un intervento normativo che incrementi in misura sensibile le risorse disponibili, anche con un ulteriore stanziamento da parte del Governo, e ne renda più flessibile l'utilizzo.

A tale riguardo le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo hanno condiviso l'invio al Governo di una serie di proposte tra le quali, in particolare, alcuni emendamenti all'art.1 del decreto legge n.18/2020 che risultano assolutamente irrinunciabili:

1. *All'art. 1, comma 1, il periodo "destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" è sostituito dal seguente "destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale".*
2. *All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "del personale del comparto sanità" aggiungere le parole "...nonché dei relativi fondi incentivanti.....".*
3. *All'art. 1, comma 1, dopo il periodo "in deroga all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75" inserire "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale".*
4. *Dopo il comma 1, dell'articolo 1, è inserito il seguente:
"1 bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A."*

Risulta inoltre necessario dare compiuta attuazione a quanto previsto nel Patto per la Salute 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019 (scheda 3), prevedendo la possibilità per le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato il


processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste nel CCNL, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, nonché ulteriori risorse aggiuntive di derivazione nazionale e comunitaria. Tale strumento, in un anno contraddistinto dall'emergenza in atto, consentirebbe di valorizzare appieno, per la quantità e qualità dell'impegno profuso, le professionalità del Servizio Sanitario Nazionale.

Risulta inoltre necessario, al fine di poter pienamente utilizzare le auspiccate ulteriori risorse che interventi finanziari di carattere europeo e/o nazionale dovessero destinare all'emergenza Covid-19, che le stesse siano escluse dal computo dei limiti previsti dall'attuale art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e dai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Si ritiene infine debba essere previsto, in relazione all'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, un intervento normativo che tuteli tutto il personale coinvolto che ha operato nella fase emergenziale da responsabilità civili e penali, salvo il caso di condotte poste in essere con dolo o in ipotesi particolarmente qualificate di colpa grave.


Per Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Stefano Bonaccini



Per FP CGIL

Serena Sorrentino



Per CISL Fp

Maurizio Petriccioli



Per Uil Fp

Michelangelo Librandi



Roma, 29 aprile 2020